

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

DETRAZIONE IRPEF 50%

Obbligo di richiesta del codice fiscale del condominio anche con meno di 9 condòmini

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio in merito alle spese sostenute sulle parti comuni di un edificio condominiale composto da tre comproprietari è consentita solo qualora il condominio abbia acquisito il codice fiscale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute. Nel caso in questione, infatti, i bonifici per la spesa sostenuta sulle parti comuni sono stati suddivisi ed effettuati da parte dei singoli comproprietari. Non viene perso il diritto alla detrazione Irpef del 50% purché venga pagata una sanzione di 103,29 euro per la ritardata richiesta del codice fiscale e venga inviata una comunicazione all'Agenzia delle Entrate in cui dettagliare le generalità e il codice fiscale dei singoli condòmini, i dati catastali delle rispettive unità immobiliari, i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi e le fatture emesse nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.74, 27/08/2015)

Oggetto: INTEGRAZIONI E CORREZIONI POSSIBILI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2015

Ricordiamo a tutti i Clienti che, il prossimo 30 settembre 2015, scade il termine per provvedere all'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e Irap relative al periodo di imposta 2014. Entro tale data lo Studio provvederà, quindi, in qualità di intermediario abilitato, a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2014 già predisposte negli scorsi mesi. Va, infine, ricordato che la data del 30 settembre 2015 rappresenta anche il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2014 (sia unificata che in forma autonoma).

Ulteriore documentazione relativa al 2014 per integrazione dichiarazioni

Con la presente si intende ricordare alla gentile clientela che, nel caso in cui qualcuno fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al 2014 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 30 settembre 2015 è possibile integrare le informazioni contenute nella dichiarazione Unico 2015, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente.

Allo stesso modo, sarà possibile predisporre la dichiarazione per il 2014 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L'invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o tardiva (quest'ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione.

Laddove dalla integrazione o presentazione nei termini della dichiarazione dovessero emergere omessi o insufficienti versamenti (non effettuati quindi alle ordinarie scadenze di versamento), il contribuente potrà ridurre le relative sanzioni utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso così innovato dall'art.1, co. da 634 a 640 L. n.190/14.

Pertanto, qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires, Irap ed Iva non eseguiti nell'anno 2014 entro il termine del 30 settembre 2015, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione fruendo della sanzione ridotta ad 1/7 del 30% (pari al 4,29%) ai sensi dell'art.13, co.1, lett. b-bis) D.Lgs. n.472/97.

Integrazione di dichiarazioni di anni precedenti

Si ricorda, inoltre, che sempre entro il prossimo 30 settembre 2015 è possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d'imposta precedenti. Con riferimento al caso della integrazione a favore della dichiarazione (possibile solo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva), qualora il contribuente recuperi un onere deducibile o detraibile pagato nel 2013, potrà presentare il modello Unico 2014 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione Unico 2015 al fine di poter così recuperare lo stesso in compensazione tramite modello F24.

Investimenti all'estero

Il quadro RW del modello Unico deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell'Imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie) e dell'Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (Ivafe). Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all'estero alla data del 31 dicembre 2014, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d'arte, etc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio.

Visto di conformità imposte dirette

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 15.000 euro annui, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità.

L'apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendano utilizzare (o che abbiano utilizzato) crediti Irpef, Ires, Irap, da ritenute versate in eccesso e da imposte sostitutive e addizionali per importi superiori a 15.000 euro, formatisi nel periodo di imposta 2014. Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia (se non utilizzato in compensazione o utilizzato per importi non eccedenti i 15.000 euro) non è di per sé elemento che obbliga all'apposizione del visto.

La Circolare n.28/E/14 fornisce per ciascuna tipologia di dichiarazione interessata una *check list* nella quale sono evidenziati i riscontri da porre in essere per l'apposizione del visto, precisando che gli stessi vanno considerati esemplificativi e non esaustivi e, quindi, ove necessario, vanno integrati dal soggetto che appone il visto in base allo specifico caso.

In caso di mancata apposizione del visto, ove necessario, verrà applicata una sanzione del 30% ad ogni versamento effettuato in violazione delle prescrizioni. L'infedele attestazione dei controlli dal parte del soggetto che appone il visto o la sottoscrizione è invece punita con una sanzione che va da 258 a 2.582 euro.

Si ricorda, infine, che il soggetto che appone il visto è anche obbligato alla trasmissione telematica della dichiarazione, tranne l'ipotesi in cui si provveda alla sottoscrizione da parte del revisore contabile.

Oggetto: NOVITÀ IVA DELLA LEGGE EUROPEA 2014

È entrata in vigore il 18 agosto scorso la **Legge Europea 2014** (la L. n.115/15) che al suo interno contiene alcune disposizioni in materia di Iva che possono assumere rilevanza per i soggetti che operano tradizionalmente con l'estero.

Servizi connessi a importazioni di beni di modico valore

La prima novità è contenuta nell'articolo 12 e riguarda le prestazioni di servizi connesse alle importazioni di beni di modico valore nonché le importazioni di carattere non commerciale.

Per effetto di una modifica apportata all'articolo 9 del d.P.R. n.633/72 e consistente nell'aggiunta di un nuovo n.4-*bis*), che va a sanare la procedura di infrazione n.2012/2088 pendente sull'Italia, alle prestazioni di servizi accessori a spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore non trascurabile viene riconosciuto il beneficio della non imponibilità a prescindere dal loro assoggettamento ad Iva in dogana.

Condizione per poter godere di tale beneficio è che i corrispettivi di tali servizi accessori siano inclusi nella base imponibile e cioè nel valore dei beni dichiarati in dogana all'atto della importazione.

Beni inviati in conto lavorazione in altro Paese Ue

La seconda novità è invece contenuta nel successivo articolo 13 e riguarda una fattispecie certamente di più frequente rilevanza e con aspetti di maggior delicatezza. Le modifiche, introdotte allo scopo di adeguare le disposizioni interne a quelle contenute nella direttiva 2006/12/Ce, riguardano gli articoli 38 e 41 del D.L. n.331/93 e in particolare il caso dei trasferimenti di beni inviati a scopo di lavorazione in un altro Paese della UE.

Prima delle richiamate modifiche le norme interne concedevano la possibilità di evitare la tassazione ai fini Iva dell'operazione "a destino" anche se la merce, dopo la lavorazione in altro Paese UE, proseguiva il proprio percorso in altro paese.

Per effetto delle richiamate modifiche, ai predetti trasferimenti viene ora riconosciuta l'applicazione del regime sospensivo solo se la merce, una volta fuoriuscita per subire delle lavorazioni in altro paese UE, rientra unicamente nel paese di provenienza.

Oggetto: APPROVATO IL DECRETO FATTURAZIONE ELETTRONICA

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 18 agosto 2015 il D.Lgs. n.127 del 5 agosto 2015 in materia di fatturazione per la cui attuazione, tuttavia, bisognerà attendere l'emanazione di alcuni decreti e provvedimenti e la cui decorrenza è prevista solamente a partire dal 2017.

Di seguito si propone una sintesi delle principali novità introdotte.

Fatturazione elettronica	
<p>Per effetto di quanto previsto dall'art.1, a decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate, gratuitamente, metterà a disposizione delle imprese e/o dei lavoratori autonomi un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Lo scopo è quello di favorire la diffusione dell'utilizzo della fattura elettronica.</p> <p>Con decreto ministeriale da emanarsi a cura del Mef, per specifiche categorie di soggetti, è messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all'art.1, co.209, L. n. 244/07, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione di cui all'art.4, co.2, D.M. n. 55/13.</p> <p>Il comma 2 prevede che, con decorrenza 1° gennaio 2017, il Mef metta a disposizione dei soggetti passivi Iva il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle entrate, per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.</p> <p>Con decorrenza sempre dal 1° gennaio 2017 è data facoltà ai soggetti passivi Iva di optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il SDI. L'opzione decorre dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. Le relative regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato saranno stabiliti con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Con un decreto del MEF, da emanarsi entro sei mesi a decorrere dal 2 settembre 2015, saranno stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate basate sul riscontro tra i dati comunicati e le transazioni effettuate.</p> <p>L'omessa o incompleta trasmissione dei dati comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.11, co.1 D.Lgs.n. 471/97.</p>	Art.1
Trasmissione telematica dei corrispettivi	
<p>Con decorrenza 1° gennaio 2017, i commercianti al minuto e i soggetti a loro assimilati ai sensi dell'art.22 d.P.R. n. 633/72, potranno optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. L'opzione decorrerà dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino al termine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione, ai sensi dell'art.24, co.1 d.P.R. n.633/72, degli incassi nel registro dei corrispettivi.</p> <p>La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, sempre con decorrenza 1° gennaio 2017, diviene obbligatoria per i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.</p>	Art.2

<p>Anche in questo caso, sarà un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha delineare informazioni da trasmettere, modalità tecniche e termini, nonché a trovare le soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.</p> <p>In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si renderanno applicabili le sanzioni previste dagli artt.6, co.3, e 12, co.2 D.Lgs. n. 471/97.</p>	
<p>Incentivazione alla trasmissione telematica</p>	
<p>Al fine di incentivare il più possibile l’opzione per la trasmissione telematica, è previsto il venir meno dei seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. spesometro b. comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio; c. comunicazione San Marino e modello Intrastat. <p>Inoltre, i rimborsi annuali Iva di cui all'art.30 d.P.R. n. 633/72 sono eseguiti in via prioritaria, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all’art.30, co.2, lett. a), b), c), d) ed e). Sono, inoltre, ridotti di un anno i termini accertativi; la riduzione, tuttavia, si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto Mef.</p> <p>Con effetto dal 1° gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti Iva di minori dimensioni, da individuarsi con decreto Mef, l'Agenzia delle Entrate realizzerà un programma di assistenza, differenziato per categoria di soggetti, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA e vengono meno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'obbligo di registrazione di cui agli artt.23 e 25 d.P.R. n. 633/72; b. l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'art.38-bis d.P.R. n. 633/72. predetto decreto n. 633, del 1972. <p>Queste esenzioni si renderanno applicabili per il periodo di inizio attività e per il successivo biennio.</p>	<p>Artt.3,4 e 5</p>

Oggetto: CAMBIA IL CONCETTO DI ABUSO DEL DIRITTO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 18 agosto 2015 il D.Lgs. n.128 del 5 agosto 2015 in tema di abuso del diritto e raddoppio dei termini per l'accertamento.

Di seguito si propone una sintesi delle principali novità introdotte.

Abuso del diritto o elusione fiscale	
<p>L'articolo 1 del D.Lgs. n.128/15, da un lato innesta nell'alveo della L. n. 212/00, il cd. Statuto del contribuente, l'art.10-<i>bis</i> e, dall'altro abroga l'art.37-<i>bis</i> d.P.R. n. 600/73, delineando un nuovo concetto di abuso del diritto. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme tributarie, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti; a tal fine, si considerano:</p> <ul style="list-style-type: none">• operazioni prive di sostanza economica gli atti, i fatti e i contratti che non producono effetti significativi diversi da vantaggi fiscali;• vantaggi fiscali indebiti i benefici realizzati in contrasto con le finalità e i principi dettati dalle norme fiscali. <p>Non si considerano comunque elusive le operazioni – anche di natura organizzativa o gestionale – giustificate da valide ragioni economiche. A tal fine, è fatta salva la libertà del contribuente nella scelta di regimi opzionali diversi e tra operazioni comportanti un carico fiscale diverso.</p> <p>È possibile proporre interpello per conoscere se le operazioni che si intendono realizzare, o che si siano realizzate, costituiscono fattispecie di abuso del diritto da presentare prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi o per l'assolvimento di altri connessi obblighi tributari.</p> <p>L'avviso di accertamento avente ad oggetto l'abuso del diritto deve essere preceduto – a pena di nullità – dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro 60 giorni, in cui vanno indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un'ipotesi di abuso. Tale richiesta deve essere notificata entro il termine di decadenza previsto per la notifica dell'atto di accertamento. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti – ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta – e la data di decadenza dell'Amministrazione dal potere di notificazione dell'avviso di accertamento devono intercorrere non meno di 60 giorni; in difetto, quest'ultimo termine è automaticamente prorogato, anche in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei 60 giorni.</p> <p>L'atto che accerta l'abuso del diritto deve essere – a pena di nullità - specificamente motivato non solo con riferimento alla condotta del contribuente che si considera abusiva, alle norme fiscali eluse e agli indebiti vantaggi fiscali, ma anche in merito ai chiarimenti forniti dal contribuente. In tal senso, spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare la sussistenza della condotta abusiva che non è, pertanto, rilevabile d'ufficio. Dal canto suo il contribuente ha l'onere di dimostrare le valide ragioni extrafiscali che stanno alla base delle operazioni effettuate.</p> <p>I contribuenti diversi da quelli cui sono applicate le previsioni del nuovo art.10-<i>bis</i> possono chiedere il rimborso delle imposte pagate delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, inoltrando, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo, specifica istanza all'Agenzia.</p> <p>Le precedenti disposizioni relative all'interpello, alla richiesta di chiarimenti, alla specifica motivazione dell'atto nonché al rimborso delle imposte pagate non si applicano agli accertamenti e ai controlli aventi a oggetto diritti doganali.</p> <p>L'abuso del diritto si pone come una sorta di contestazione sussidiaria nel senso che può essere configurata solo se i vantaggi fiscali realizzati dal contribuente non possono essere disconosciuti sulla base di specifiche disposizioni tributarie.</p>	Articolo 1

<p>In ogni caso, le operazioni abusive non possono configurare fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Infine, viene stabilito che le norme tributarie che - per contrastare possibili effetti elusivi - limitano deduzioni, detrazioni o crediti d'imposta possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che l'elusione non poteva verificarsi attraverso la presentazione di un interpello ai sensi del regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze n.259/98.</p> <p>La nuova disciplina si rende applicabile dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.Lgs. n. 128/15 e quindi dal 1° ottobre 2015.</p>	
<p>Raddoppio dei termini per l'accertamento</p>	
<p>L'articolo 2, co.1 del D.Lgs. n.128/15 modifica la disciplina relativa al raddoppio dei termini per l'accertamento contenuta nell'art.43, co.3 d.P.R. n.600/73 (per quanto riguarda le imposte sui redditi) e nell'art.57, co.3 d.P.R. n.633/72 (per quanto riguarda l'iva), stabilendo che il raddoppio opera solamente qualora l'invio della denuncia penale sia effettuato entro la scadenza ordinaria del termine di accertamento (ovverosia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di presentazione omessa o nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo).</p> <p>Viene comunque garantita l'applicazione del "vecchio" regime del raddoppio agli avvisi di accertamento, ai provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e agli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del Decreto. Parimenti, rimangono salvi anche gli effetti degli inviti a comparire di cui all'art. 5, D.Lgs. n.218/97 e dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'art. 24, L. n.4/29, notificati o dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza alla data di entrata in vigore del Decreto, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015.</p> <p>Infine, il comma 4 prevede che, ai fini della causa di non punibilità di cui all'art. 5-quinquies, co.3 D.L. n.167/90, si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria di cui alla L. n. 186/14, anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati a attività riferite a annualità per le quali siano scaduti i termini per l'accertamento fiscale. Pertanto, la riforma in tema di raddoppio dei termini è applicabile anche alle annualità accertabili nell'ambito della <i>voluntary disclosure</i> comportando la neutralizzazione, al fine del rientro dei capitali, dei periodi d'imposta anteriori al 2010.</p>	<p>Articolo 2</p>
<p>Regime dell'adempimento collaborativo</p>	
<p>Viene introdotto un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere la comunicazione e la collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti dotati di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale che assicuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali; • efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali; • efficaci procedure per rimediare a eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive; • l'invio – con cadenza annuale - di una relazione agli organi di gestione illustrativa, con riferimento agli adempimenti tributari, delle verifiche effettuate, dei relativi risultati emersi, delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate e delle attività pianificate. <p>Inoltre, sempre con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime, sebbene in fase di prima applicazione, l'art.7 stabilisce che esso è riservato ai contribuenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • che conseguono un volume d'affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro e • che, comunque, abbiano presentato l'istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito dell'Agenzia. 	<p>Articoli 3, 4, 5, 6 e 7</p>

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze verranno stabiliti i criteri secondo cui potranno essere, progressivamente, individuati ulteriori contribuenti ammissibili al regime che conseguono un volume d'affari o di ricavi non inferiore a 100 milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese.

Il regime comporta per l'Agenzia i seguenti impegni:

- valutazione oggettiva e trasparente del sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari per il conseguimento delle suesposte finalità;
- pubblicazione periodica sul proprio sito internet dell'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva;
- promozione di relazione con i contribuenti improntati a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza;
- realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, tenuto conto delle informazioni fornite dal contribuente nell'ambito del regime;
- esame preventivo delle situazioni fiscalmente rischiose e risposta alle richieste dei contribuenti nel più breve tempo possibile;
- debita considerazione degli esiti dell'esame e delle valutazioni effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione di cui sopra, dal revisore, dal collegio sindacale nonché dagli organismi di vigilanza.

Il regime comporta per i contribuenti i seguenti impegni:

- istituzione e mantenimento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale nonché attuazione delle eventuali modifiche suggerite dall'Agenzia delle Entrate;
- comunicazione tempestiva e esauriente all'Agenzia dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale;
- risposta alle richieste dell'Agenzia nel più breve tempo possibile;
- promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà correttezza e rispetto della normativa tributaria.

Ai sensi dell'articolo 6, per i contribuenti gli effetti dell'adesione al nuovo regime sono:

- la possibilità di pervenire con l'Agenzia a una comune valutazione delle situazioni fiscalmente rischiose prima della presentazione della dichiarazione, includendo la possibilità di anticipare il controllo;
- una procedura abbreviata di interpello preventivo sull'applicazione delle norme fiscali a casi concreti da cui potrebbero scaturire situazioni fiscalmente rischiose. L'Agenzia deve rispondere entro 45 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda o della documentazione integrativa, la quale può essere richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. I contribuenti devono comunicare il comportamento effettivamente tenuto se difforme da quello "consigliato" dall'Agenzia. I termini e le modalità applicative della procedura abbreviata di interpello preventivo saranno comunque disciplinati da un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto;
- l'applicazione da parte dell'Agenzia delle sanzioni in misura ridotta della metà e comunque in misura non superiore al minimo edittale con riferimento ai rischi di natura fiscale comunicati prima delle presentazione della dichiarazione per i quali l'Ufficio non condivide la posizione dell'impresa. La riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell'accertamento;
- in caso di denuncia per reati fiscali, l'Agenzia è tenuta a comunicare alla Procura della Repubblica l'adesione al regime di adempimento collaborativo fornendo, qualora richiesta, qualsiasi informazione in merito;
- l'inserimento nel relativo elenco che sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia;
- l'esonero dall'obbligo di prestare garanzie per il pagamento dei rimborsi delle imposte dirette e indirette.

L'articolo 7 stabilisce che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento - è competente in via esclusiva per i controlli e le attività relativi al nuovo regime.

I contribuenti che vi intendono aderire devono inoltrare apposita domanda in via telematica utilizzando l'apposito modello reso disponibile dall'Ufficio.

<p>L'Agenzia, una volta verificato il rispetto dei requisiti richiesti, comunica all'istante l'ammissione al regime entro 120 giorni, con decorrenza a partire dal periodo d'imposta di presentazione della domanda. Il regime, poi, si intende tacitamente prorogato, salvo esplicita comunicazione della volontà di uscirne. Dal canto suo, l'Agenzia, con provvedimento motivato, può dichiarare l'esclusione dei contribuenti dal regime qualora non soddisfino più i requisiti richiesti o per l'inosservanza degli impegni.</p> <p>Entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sarà fissato il termine finale della fase di prima applicazione del regime.</p> <p>Infine, le modalità applicative del regime di adempimento collaborativo saranno disciplinate da uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p>	
--	--

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2015

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 settembre al 15 ottobre 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

Le scadenze che seguono tengono conto del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2015.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE PARTICOLARI

21 settembre	Modello 770/2015 Semplificato e Ordinario I sostituti di imposta ed altri soggetti che hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte sui redditi devono presentare entro oggi il modello 770/2015.
------------------------	--

16 settembre	Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto (codice tributo 6008). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3 d.P.R. n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Persone fisiche titolari di partita Iva senza maggiorazione (I rata al 16/6 o 6/7) Le persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 16/6, ovvero il 6/7, versano entro oggi la quarta rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.
------------------------	---

16
settembre

Persone fisiche titolari di partita Iva per i quali non trovano applicazione gli studi di settore con pagamento con maggiorazione (I rata al 16/7)

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della terza rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Persone fisiche titolari di partita Iva con maggiorazione (I rata 20/8)

Le persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 20/8, versano entro oggi la seconda rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la settima rata dell'imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo n.6099.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di agosto, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

21 settembre	<p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</p> <p>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 20 agosto.</p>
------------------------	---

25 settembre	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili</p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.</p>
------------------------	--

30 settembre	<p>Comunicazioni di acquisto da San Marino</p> <p>Scade oggi il termine per l'invio telematico, modello polivalente, delle operazioni di acquisto da operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri Iva nel mese di agosto.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</p> <p>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01 settembre 15.</p> <p>Invio telematico delle dichiarazioni dei redditi</p> <p>Scade oggi, il termine per le persone fisiche, società di persone e soggetti Ires (per questi ultimi nei casi di esercizio che si chiude nel mese di dicembre) per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi modello Unico 2015 e modello Irap 2015, nonché del modello Iva 2015 in via autonoma.</p>
------------------------	---

30 settembre	<p>Variazione codice attività Scade oggi il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni, può essere effettuata la comunicazione del codice attività prevalente, non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, da utilizzare ai fini degli studi di settore.</p> <p>Rimborso Iva comunitaria Scade oggi il termine, non sanabile, per l'invio delle richieste di rimborso per l'Iva pagata in paesi europei nel 2014 da soggetti italiani.</p>
----------------------------	--

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

firma
dott. Giuseppe Barletta